

## **TI\_GERICHTE 12.1999.30 vom 18. März 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1999.30\\_d19960318](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.30_d19960318)

FR: TI\_GERICHTE 12.1999.30 du 18 mars 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1999.30 del 18 marzo 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.02.1999 12.1999.30

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.99.00030 Lugano 4 febbraio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no OA.99.00008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 dicembre 1998 da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ in materia di disconoscimento del debito. Ed ora sull'appello 29 gennaio 1999 dell'attore nei confronti della decisione 11 gennaio 1999 del Pretore ha dichiarato irricevibile, siccome intempestiva, la petizione. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto che, con tempestiva azione giudiziaria inoltrata il 22 marzo 1996, \_\_\_\_\_ aveva chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 21'705. 55 vantato dalla \_\_\_\_\_ con precetto esecutivo la cui opposizione era stata parzialmente respinta con decisione di rigetto provvisorio del 5 marzo 1996; che la causa di disconoscimento in questione è stata stralciata dai ruoli, per perenzione processuale, con sentenza 17 dicembre 1998 del Pretore; che \_\_\_\_\_, con petizione presentata il 23 dicembre 1998 (giorno dell'intimazione della sentenza di stralcio) ha nuovamente presentato la stessa azione di disconoscimento; che il Pretore, con sentenza 11 gennaio 1999, l'ha dichiarata irricevibile per il fatto che il termine per l'inoltro dell'azione di disconoscimento, riferita alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione del marzo 1996, era abbondantemente scaduto; che l'attore insorge contro questa decisione argomentando che la pendenza della precedente causa di disconoscimento avrebbe sospeso il termine dell'art. 82 LEF per l'inoltro dell'azione così che la stessa sarebbe ancora tempestiva; che giusta l'art. 83 cpv. 2 vLEF l'azione di inesistenza del debito doveva essere proposta entro dieci giorni dal rigetto dell'opposizione; che il termine per introdurre l'azione di disconoscimento del debito è un termine legale di perenzione (DTF 109 III 51) e la sua scadenza non può essere prorogata o sospesa; che con la prima petizione del 22 marzo 1996 l'attore ha effettivamente e tempestivamente provveduto ad inoltrare l'azione di disconoscimento del debito, causa che è poi stata stralciata dai ruoli per perenzione nel dicembre 1998; che il termine perentorio per l'inoltro della causa di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF essendo nel frattempo spirato, la nuova petizione 23 dicembre 1998 era ed è ampiamente tardiva; che l'appellante non può nemmeno richiamarsi all'art. 139 CO -e del resto egli neppure menziona tale eventualità- per sostenere la tempestività dell'allegato 27 giugno 1996, l'assegnazione del termine supplementare di cui all'art. 139 CO (che in tal caso sarebbe però stato di soli 10 giorni) potendo entrare il linea di conto

unicamente nel caso in cui la causa di disconoscimento di debito era stata mal introdotta ( Gilliéron , op. cit., p. 157; DTF 109 III 49; JdT 1985 II 85; IICCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA, 3 aprile 1995 in re A.&G. B. Snc/ I. SA, 18 marzo 1996 in re R./A.), ciò che però non è palesemente il caso nella presente fattispecie; che le altre censure del ricorrente si riferiscono alla precedente procedura il cui decreto di stralcio non è stato però impugnato ed è cresciuto in giudicato, che il giudizio pretorile viene pertanto confermato, mentre l'appello -che si rivela del tutto infondato già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC- deve conseguentemente essere respinto; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 ottobre 1996 \_\_\_\_\_ è respinto . II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 200.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.